



Anno I - n. 2 Febbraio 2018

NEWSLETTER

IN PRIMO PIANO

ADEPP entra in Febaf

Salgono a undici le associazioni che aderiscono alla Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF). L'Assemblea della Federazione ha infatti deliberato il 18 gennaio 2018 l'ingresso di AdEPP. Con l'ingresso dell'associazione, cui aderiscono le Casse di previdenza privata, in rappresentanza di oltre due milioni di professionisti, diventano undici le rappresentanze del settore finanziario – banche, assicurazioni, fondi di asset management, alternativi, previdenziali, immobiliari – che fanno parte della Federazione.

Nuova sede EMA ad Amsterdam. L'Italia presenta due ricorsi.

Il Comune di Milano, d'intesa con la Regione Lombardia, ha impugnato a fine gennaio il provvedimento con cui il Consiglio UE ha assegnato ad Amsterdam la sede dell'Agenzia Europea dei Medicinali.

A questo ricorso si affianca quello presentato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dal Governo italiano.

Nei due ricorsi si contesta l'inefficace preparazione della città olandese ad accogliere la sede EMA quando questa dovrà lasciare gli uffici di Londra (marzo 2019) per effetto della Brexit. Secondo i ricorrenti, la scelta di Amsterdam non coinciderebbe con gli obiettivi prefissati dalle linee guida europee approvate dai 27 paesi, nelle quali si sottolineava la necessita di dotare EMA di "spazi adeguati in tempi utili".

Cumulo Contributivo Gratuito: si avvicina l'accordo tra Casse Private e INPS.

L'attuazione del cumulo contributivo, quale strumento gratuito di ricongiunzione dei contributi lavorativi previsto dalla legge di stabilità del 2016, procede verso una chiara definizione.

Il 2 febbraio Inarcassa ha ricevuto l'approvazione definitiva da parte dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia – in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – alla modifica del regolamento Generale di Previdenza dell'Ente. Questa modifica recepisce il cumulo come nuova tipologia di prestazione previdenziale

per gli ingegneri e architetti iscritti.

Per l'operatività definitiva di questo strumento - per Inarcassa e per tutte le Casse che decideranno di dotarsene - si attende soltanto che INPS e AdEPP raggiungano un accordo quadro sulla convenzione che ne regolamenterà il funzionamento.

Negli incontri dei mesi precedenti, sia INPS che AdEPP hanno espresso la volontà di raggiungere l'accordo entro il mese di febbraio; proprio in questi giorni è stato infatti sciolto il nodo sull'Ente che dovrà istruire la pratica per le domande di pensione di vecchiaia: tale compito spetterà all'Ente previdenziale (INPS o Cassa) al quale il professionista risulterà da ultimo iscritto.

ANAC

Bozza di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 in materia di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

A seguito del Correttivo al Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 56 del 2017, ANAC è nuovamente intervenuta su alcune disposizioni in merito agli affidamenti di contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, con testo ora al vaglio del Consiglio di Stato per il relativo parere.

L'intervento di ANAC riguarda diverse aspetti; fra i principali:

- esatta individuazione del valore stimato dell'appalto: viene introdotto un nuovo *paragrafo 2*, il quale, al fine di evitare il frazionamento artificioso dell'appalto volto ad eludere la disciplina comunitaria, impone alle Stazioni appaltanti di individuare in modo corretto il loro fabbisogno per gli anni successivi;
- principio di rotazione dettato dall'art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016: l'ANAC ha sottolineato che l'applicazione del principio di rotazione non esclude l'affidamento al gestore uscente (o il suo reinvito), richiedendo, in questo caso, un onere motivazionale più stringente, che deve tenere conto della consistenza del mercato, della riscontrata assenza di alternative e del grado di soddisfazione conseguito durante l'esecuzione del precedente contratto;
- comprova dei requisiti: per i contratti fino ad € 5.000,00, la comprova obbligatoria è stata eliminata, poiché si ritiene sufficiente la sola autocertificazione sul possesso dei requisiti rilasciata dal concorrente ai sensi del d.P.R. 445/2000, che costituisce, secondo ANAC, condizione valevole per poter procedere direttamente alla sottoscrizione del contratto; per gli importi da € 5.000,00 e fino ad € 20.000,00 la comprova è stata semplificata, in quanto ANAC ritiene sia necessario verificare unicamente i requisiti relativi all'assenza di condanne penali, alla regolarità fiscale e contributiva e all'assenza di procedure concorsuali (art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016), presso le amministrazioni competenti; per gli affidamenti oltre i € 20.000,00, si applica il "regime ordinario", e deve quindi essere verificato il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 e di quelli speciali, modo, indipendentemente richiesti; ogni ad dall'importo dell'affidamento, laddove all'esito del controllo risultasse il difetto dei predetti requisiti, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30714 del 21 dicembre 2017. Potere di revisione della Cassa Forense del requisito di continuità della professione ai fini del calcolo dell'importo pensionistico.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha rigettato un ricorso con il quale un avvocato lamentava che la Cassa forense non gli avesse riconosciuto alcuni anni di attività, ai fini del calcolo dell'importo pensionistico, per il ritardo nella consegna della relativa dichiarazione dei redditi, impeditiva della verifica della concreta attività espletata (cfr. art. 20 della legge n. 576 del 1980).

La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della Cassa forense, riconoscendo che il "potere di revisione" può essere esercitato solo se il professionista rispetti la tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo posto a carico dell'interessato l'obbligo di trasmettere (mediante raccomandata), entro 30 giorni dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi alla Cassa, l'ammontare del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini IRPEF (cfr. art. 17, comma 1, della legge n. 576 del 1980).

Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435 – Sull'individuazione della soglia di anomalia ex art. 97, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 ante correttivo (d.lgs. n. 56 del 2017).

Con questa pronuncia i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito, richiamando anche il contributo del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016, come operi la formula da applicare per escludere le offerte anormalmente basse nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso *ex* art. 97, comma 2 lett b), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Al fine di escludere le offerte che risultano anormalmente basse occorre:

- 1. escludere il 10 % (arrotondato all'unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali);
- 2. effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica;
- 3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.

Così facendo, secondo il Consiglio di Stato, sarà possibile ovviare ad una formula poco lineare, come è stata definita dalla sentenza del TAR Piemonte n. 327/2017 oggetto di appello, e che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi.

TAR Lazio, Sez. I *quater*, 23 gennaio 2018, n. 840 – L'introduzione di coefficienti di ponderazione per la valutazione delle offerte tecniche non integra una modifica dei criteri di valutazione fissati nel bando.

Con questa pronuncia il Tar Lazio ha rigettato un ricorso con il quale si lamentava la violazione dell'art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 per aver la commissione introdotto dei coefficienti di ponderazione che, secondo il ricorrente, rappresentavano "nuovi criteri" di valutazione.

Il Tar, allineandosi alla granitica giurisprudenza consolidatasi anche in vigenza del vecchio Codice del 2006, ha stabilito che l'introduzione, anche successi-

va all'apertura delle buste, dei coefficienti di ponderazione dei criteri, ovvero l'esplicazione delle modalità con cui si applicano i criteri di valutazione già descritti, non possono essere considerati quali modifiche dei criteri medesimi.

TAR Campania, Sez. I, 24 gennaio 2018, n. 481 – Ammissibilità dell'avvalimento dei requisiti oggettivi dei concorrenti.

Il Tar ha accolto il ricorso di un operatore economico che lamentava la sua esclusione perché privo dell'attestazione SOA, ritenuta dalla Stazione appaltante un requisito soggettivo impossibile da soddisfare mediante avvalimento.

Con questa pronuncia il Tribunale ha confermato la distinzione tra i requisiti di ordine soggettivo, che non possono essere oggetto di avvalimento e quelli di natura oggettiva, per i quali invece si può ricorrere all'utilizzo di questo strumento. Nel caso di specie dunque, ha affermato che l'attestazione SOA, rappresentando un requisito di ordine oggettivo, rientra fra quelli che possono essere soddisfatti attraverso il ricorso ad avvalimento.

Si tratta dell'ultima pronuncia, in ordine temporale, che conferma le peculiarità di questo istituto. Cioè uno strumento posto a presidio della libera concorrenza, e che non tollera interpretazioni che ne restringano l'applicabilità.

APPROFONDIMENTI

Esclusione delle Casse di Previdenza private dagli oneri di versamenti allo Stato in materia di *Spending Review*.

In allegato, la nota predisposta da Brugnoletti & Associati, che approfondisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 109 dell'11 gennaio 2018, mediante l'analisi delle motivazioni della sentenza, con le quali è stato escluso l'onere per la Cassa dei Dottori Commercialisti di versare allo Stato i risparmi ottenuti con la riduzione della spesa per i consumi intermedi.

AVVISI

Seminario sul "Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)": la normativa in vigore dal prossimo maggio in tema di privacy, trattamento dei dati personali, sicurezza degli archivi e responsabilità relative

La data della seconda giornata di seminario sarà comunicata nei prossimi giorni, e l'appuntamento vedrà relatori tecnici della materia.

Programma

<u>Parte legale</u>: Prof. Avv. Fabio di Resta, avvocato e docente universitario Sapienza Università, Facoltà di economia

- D.lgs. 196/2003 vs GDPR: responsabilizzazione del titolare, approccio al rischio e sicurezza adeguata
- la "cultura" della protezione dei dati personali nel GDPR: analisi dei casi di accesso non autorizzato, perdita della riservatezza e del dato personale
- Profili risarcitori nel GDPR e nel Codice della Privacy: analisi di un caso concreto
- La violazione dei dati (c.d. Data Breach): la corretta gestione dell'incidente

di sicurezza e tempi di intervento

• Sanzioni amministrative in base al GDPR

<u>Parte tecnica</u>: Prof. Ing. Claudio Cilli, Professore incaricato Sapienza Università, Dipartimento di informatica

- I principi della Privacy by Design e della Privacy by Default
- La Valutazione dei rischi nel GDPR

Per info ed adesioni: segreteria@adepp.info.